N. 67/2019 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Sezione IV Civile

Compos	ta dai	Sigg.:
--------	--------	--------

Dott. Giovanni CALLEGARIN Presidente

Dott. Elena ROSSI Consigliere

Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa in appello con citazione da:

, in qualità di titolare dell'omonima
Carrozzeria quale cessionario del Sig. con il Proc. dom. Avv.

come da mandato allegato all'atto di citazione d'appello,

Appellante

contro

S.P.A., (C.F. con il Proc. dom. Avv.

come da mandato allegato all'atto di costituzione di primo grado,

Appellato

In punto: appello avverso la Sentenza n. 3204/2017 emessa dal Tribunale di Vicenza emessa e depositata in Cancelleria in data 14.6.2018.

CONCLUSIONI

Parte appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.10.2020, svoltasi in modalità telematica, concludeva come da note di trattazione scritta: "Nel merito: Accertato e dichiarato che tra il signor e la convenuta, è stata stipulata la polizza nr. con garanzia estesa anche ai danni da "eventi naturali", e che tale polizza era vigente e valida alla data 10.07.2016, data in cui l'autovettura attorea subiva danni da grandine per cui è causa; accertato e dichiarato che i danni per la riparazione dell'autoveicolo attoreo a seguito del sinistro de quo ammontano ad €



7.891,94, condannarsi la convenuta al pagamento delle somme contrattualmente previste, oltre interessi dalla data del sinistro al saldo. In via istruttoria: Si chiede di essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze di fatto: 1) "Vero che in data 10.07.2016, alle ore 18.00 circa, l'autovettura Mercedes Classe A tg. di proprietà del sig. mentre stava percorrendo la strada provinciale 72 con direzione Gallio (VI), veniva investita da una violenta grandinata"; 2) "Vero che prima della grandinata del 10.07.2016 l'autovettura Mercedes Classe A tg. di proprietà del sig. non presentava danni alla carrozzeria". Si indica a teste: sig. residente in Via n. di Granella di Tezze sul Brenta (VI). In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio."

Parte appellata concludeva come da note di trattazione scritta: "Voglia l'Ecc.ma Corte adita: In via preliminare: 1. Dichiarare inammissibile e, consequentemente, rigettare il presente appello in rito ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. a fronte della evidente infondatezza dei motivi di appello introdotti da parte appellante. Nel merito: 1. Rigettare le domande tutte di parte appellante in quanto infondate in fatto e diritto. 2. Confermare nella sua integralità la Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1607/2018 oggi appellata in quanto esente da tutti i lamentati vizi. 3. In subordine, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del presente gravame, contenere l'eventuale condanna della compagnia negli stretti limiti delle risultanze dell'istruttoria, nonché entro il limite del valore assicurato, pari ad € 10.706,00. 4. Con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi professionali, oltre spese generali, 15% l.v.a. e c.p.a., come per legge. In via istruttoria: L'odierna difesa, solo dopo che parte appellante avrà opportunamente dimostrato in punto AN la legittimità e la fondatezza delle proprie richieste, dichiara di non opporsi, senza che ciò valga ad invertire l'onere della prova, che grava su controparte e da cui non si intende certo esimerla all'eventuale ammissione di una CTU volta ad accertare la compatibilità delle degradazioni subite dalla Mercedes Classe B del sig. con l'evento grandigeno verificatosi in Gallio il 10/07/2016 e l'effettivo costo delle relative riparazioni. Si nomina sin d'ora quale CTP il p.i. Pasquale Erario. Si chiede, occorrendo, l'ammissione di prove per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che in data 29/07/2016 Lei periziava il veicolo Mercedes classe B, tg. appartenente al sig. come da doc. n.º 1, che si rammostra. 2) Vero che nel corso della suddetta perizia aveva avuto modo di osservare che: "le caratteristiche delle deformazioni da grandine risultano molto simili all'evento accaduto nel mese di settembre 2015 nella



zona di Bassano del Grappa" ed ancora ... "si consiglia di verificare se la copertura per eventi atmosferici era presente anche lo scorso anno". Si indica a teste il p.i.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12.4.2017 in qualità di cessionario del Sig. Conveniva in giudizio S.p.a. avanti al Tribunale di Vicenza al fine di ottenere ristoro per i danni materiali subiti dall'autoveicolo di sua proprietà Mercedes Classe A tg. Commune di Asiago (VI), quantificati in Euro 7.89194, in forza della polizza assicurativa n. Commune di Asiago (VI), a garanzia degli "eventi naturali".

Si costituiva in giudizio S.p.a., opponendosi all'accoglimento della domanda attorea contestando la sussistenza dei presupposti per l'azione risarcitoria.

Depositate le istanze istruttorie, la causa veniva ritenuta la causa matura per la decisione e veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies C.p.c. all'udienza del 14.6.2018.

Con la Sentenza n. 1607/2018 emessa e depositata in Cancelleria in data 14.6.2018, il Tribunale di Vicenza così decideva: "Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Rigetta la domanda; 2) condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite, che liquida in euro 3.200,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali."

Con atto di citazione d'appello notificato in data 7.1.2019 impugnava il predetto provvedimento per erronea valutazione, da parte del Giudice di primo grado, delle risultanze istruttorie, in particolare documentali, nonché per l'ingiusto mancato accoglimento di istanze istruttorie potenzialmente decisive: chiedeva pertanto la riforma della sentenza con condanna di parte appellata al pagamento delle somme già indicate in atto di citazione, con la rifusione delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio S.p.a. in data 12.3.2019, contestando tutto quanto ex adverso dedotto dall'appellante, evidenziando l'infondatezza dei motivi di gravame da quest'ultimo formulati, chiedendone il rigetto con conferma integrale della sentenza di primo grado e vittoria di spese di lite.

Alla prima udienza del 17.4.2019 la Corte d'Appello di Venezia rinviava la causa all'udienza per la precisazione delle conclusioni al 27.5.2020 (successivamente posticipata al



14.10.2020 con svolgimento mediante trattazione scritta a causa dell'emergenza epidemiologica)

All'udienza del 14.10.2020 le parti depositavano telematicamente foglio di precisazione delle conclusioni ed il Collegio tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Con propria ordinanza la Corte d'appello disponeva l'assunzione di un testimone, che deponeva all'udienza del 26.10.2021.

Precisate nuovamente le conclusioni, la causa veniva trattenuta a sentenza, concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

ha proposto un appello alla sentenza del Tribunale di Vicenza da ritenersi fondato.

Da un esame più accurato delle circostanze emergenti dai documenti di causa, integrate dalle risultanze della prova testimoniale esperita nel presente grado di giudizio (cfr. verbale di udienza del 26.10.2021), il Collegio ritiene che l'appellante abbia nel complesso fornito elementi di prova adeguata sia del fatto storico dell'evento atmosferico (grandinata) verificatesi il giorno 10.7.2016 nella zona di Gallio (VI) e del nesso di causa tra i danni subiti dalla vettura Mercedes tg. Che veniva riparato con una spesa di euro 7.891,94, e l'evento naturale in questione, oggetto della copertura assicurativa prestata da S.p.A. tramite la polizza n.

La compagnia d'assicurazione, sia nel precedente grado di giudizio che in grado d'appello, ha sollevato contestazioni da reputarsi generiche quanto alla diversa origine dei danni evidenziati dall'attore, a suo dire compatibili con un evento grandigeno precedente a quello indicato dall'appellante non coperto dalla garanzia, e va riconosciuto che nella perizia di parte del fiduciario della compagnia convenuta, si dà comunque atto della possibilità che sull'altopiano di Asiago nell'arco temporale di riferimento (estate 2016) detti fenomeni avrebbero persino potuto essere più intensi in talune zone dell'altopiano (doc. n. 2 parte appellata).

In seguito all'escussione di teste su capitoli 1 e 2 della memoria istruttoria di parte attrice, da ritenersi ammissibili e rilevanti, si è avuta conferma del verificarsi di una grandinata che aveva investito la vettura dell'attore odierno appellato, con specifico riferimento al luogo di accadimento dedotto e alla data del sinistro (10.7.2016), come peraltro risulta riferito anche dalla stampa locale (doc. n. 7).



RG n. 67/201

Firmato Da: CALLEGARIN GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 29dd1e0da94cdc4bb15d0e6362954ad - Firmato Da: REPOSSI PIETRO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1e0c

Il teste, attendibile anche in quanto trasportato a bordo del veicolo dell'appellante diversamente da quanto la compagnia convenuta ha eccepito, ha chiaramente confermato che la carrozzeria della Mercedes non evidenziava la presenza di danni pregressi dello stesso tipo e che l'automobile, al momento della grandinata, stava percorrendo la SS nei pressi di Gallio, località che coincide con una di quelle interessate dal fenomeno meteorologico avvenuto il giorno del sinistro.

Il complesso degli elementi istruttori acquisiti consente quindi al Collegio di riformulare un giudizio di fondatezza della domanda risarcitoria, in particolare sul nesso di causa che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto come non adeguatamente dimostrato.

È infondata anche l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa asseritamente prestata per gli eventi naturali di natura eccezionale, di cui non sarebbe stata fornita prova da parte dell'appellante.

Dalle clausole della polizza n. sub. doc. n. 1 emerge invece che la copertura veniva prestata per gli eventi atmosferici naturali in genere, non essendo pertanto indispensabile, per i danneggiato, la prova di un evento atmosferico di carattere straordinario e\o eccezionale al fine di conseguire il risarcimento dovuto.

La relativa domanda risarcitoria, all'esito della trattazione della presente fase di giudizio, può quindi essere accolta, e la compagnia convenuta condannata al risarcimento della somma di euro € 7.891,94, somma sborsata dall'assicurato per il ripristino della carrozzeria danneggiata e oggetto di cessione del credito alla carrozzeria di cui è titolare l'appellante, non sussistendo a ben vedere nemmeno una contestazione specifica nel quantum della pretesa risarcitoria, peraltro adeguatamente documentata dal danneggiato sulla base di documentazione di valore fiscale.

Competono pertanto all'appellante gli interessi e la rivalutazione su detto importo dal fatto dannoso al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza di parte appellata in relazione ad entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate in base al dispositivo che segue ai valori medi dei parametri forensi di cui al DM 55/2014.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto alla n. 3204/2017 emessa dal Tribunale di Vicenza emessa e depositata in Cancelleria in data 14.6.2018, così decide:



Sentenza n. 2682/2022 pubbl. il 14/12/2022 RG n. 67/2019

-in accoglimento del proposto appello e in riforma della sentenza n. 3204/2017 del Tribunale di Vicenza condanna S.p.A., a risarcire a somma di € 7.891,94, somma da maggiorare degli interessi legali dal fatto dannoso al saldo calcolati sull'importo capitale devalutato al momento del sinistro e rivalutato di anno in anno;

-condanna S.p.A. alla refusione delle spese legali di entrambi i gradi giudizio che liquida, per il primo grado in € 4.237,00 per compensi ed € 252,00 per esborsi, oltre rimborso for. Iva e Cpa, ed in € 3.966,00 per compensi ed € 355,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e Cpa come per legge.

Così deciso in Venezia in camera di consiglio il 16.11.2022.

Il Consigliere Ausiliario Est.

Dott. Pietro Repossi

II Presidente

dott. Giovanni Callegarin

